



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

**SERVIZIO 3 LEGALE, CONTENZIOSO,
CONTRATTI E APPALTI.**

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

Codice amministrazione C_F262
Prot. Generale n. 0004479 P
Data: 03/02/2015 Ora: 10 09
Classificazione

MODUGNO, LI 02 FEBBRAIO 2015

**AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 - ASSETTO DEL TERRITORIO
SEDE**

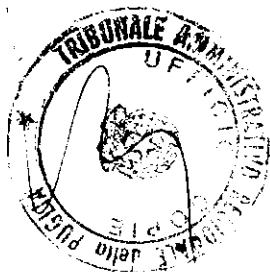
Oggetto: Proc. Perrone Angela c / Modugno. Trasmissione sentenza.

In allegato alla presente, si trasmette, per quanto di competenza, sentenza notificata in data 12/01/2015 prot. n. 680, di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE
CONTENZIOSO, CONTRATTI E APPALTI**
AVV. CRISTINA CARLUCCI

CU



1531/2014
N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00803/2014 REG.RIC.

Cesare
Atto: provvedimento
di Corso
G. Gen. 13/11
Cg

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
Codice amministrazione: C_F262
Prot. Generale n: 0000680 A
Data: 12/01/2015 Ora: 13.14
Classificazione:



P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:
Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, n.106;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto *ex lege* presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33;

per l'accertamento

dell'illegittimità (ex art. 117 c.p.a) del silenzio serbato e del conseguente obbligo di provvedere dall'Amministrazione Comunale di Modugno

sulla domanda, relativa alla pratica edilizia n. 155/2009, volta ad ottenere l'approvazione del piano di lottizzazione del comparto edificatorio A49.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro, Anna Bucci e Cristina Carlucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono comproprietari di un suolo edificatorio, sito nel Comune di Modugno, alla Contrada Lago, identificato in catasto al fg. 25, p.lla 1950, di estensione pari a mq 12.426, compreso nel comparto edificatorio di Tipo A, denominato A49 nel vigente PRG.

 In data 03.11.2009 presentavano una domanda di lottizzazione avente ad oggetto il comparto in questione, di estensione pari a mq 33.325.

Il Comune di Modugno, dopo aver assegnato alla domanda il numero di pratica edilizia 155/2009 e aver richiesto una serie di documentazione integrativa, in data 03.4.2012, comunicava l'avvio del procedimento volto all'approvazione del piano di lottizzazione.

Malgrado l'avvenuta integrazione documentale, il procedimento non veniva però definito, pur essendo stato il Comune a tal fine

espressamente diffidato.

Con successiva istanza del 14.03.2013, i ricorrenti provvedevano ad integrare l'istanza volta all'approvazione del Piano di lottizzazione con la richiesta di certificazione di sostenibilità ambientale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2009, ed il conseguimento del *bonus* volumetrico.

Il Comune non ha concluso il procedimento, facendo emergere la necessità che il Piano fosse soggetto a VAS, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della L.R. 44/2012, riscontrata dai ricorrenti in data 01.10.2014, con l'invio della documentazione necessaria.

Il Comune, il successivo 18.10.2013, dava avvio alla procedura di VAS trasmettendo, quale autorità procedente, gli atti alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012.

L'inerzia sia del Comune che della Regione si è protratta anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 4/2014, con cui è stata delegata ai Comuni la competenza sulle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS.

I ricorrenti non avendo ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni coinvolte, con il ricorso in esame, hanno chiesto che questo TAR dichiari l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e l'obbligo, a carico della stessa, di provvedere sulla richiesta di autorizzazione del Piano di Lottizzazione in questione.

2. Si è costituita in giudizio la Regione, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della L. 4/2014, le competenze sulle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS sono state delegate ai Comuni, comprese

quelle non concluse.

La Regione avrebbe pubblicato sul piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale del sito istituzionale, i fascicoli elettronici dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della delega ai Comuni tra quali sarebbe compreso anche quello relativo al procedimento di cui è causa.

Ne deriverebbe l'impossibilità per la Regione di poter adempiere in alcun modo.

3. Il Comune di Monopoli, anch'esso costituito, ha eccepito che nessuna inerzia sia imputabile all'amministrazione, in quanto le lungaggini sarebbero state determinate dai tempi imposti dall'adeguamento alla nuove previsioni normative.

Rileva in proposito, che con Delibera n. 35 del 23.07.2014, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni di Monopoli e Modugno per la gestione associata dell'Ufficio di valutazione ambientale strategica – Ufficio VAS- i sensi degli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 della L.R. 44/2012. Aggiunge che, in data 20.10.2014, il provvedimento deliberativo consiliare, con allegato lo schema di convenzione è stato trasmetto al comune di Monopoli.

4. I ricorrenti hanno replicato alle difese delle amministrazioni, evidenziando la permanenza dell'inadempimento.

All'udienza camerale del 12.11.2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

Con unico ed articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano



Ce

violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241/1990, dell'art. 16, comma 3, della L.R. 20.2001, dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 4, 7, ed 8 della L.R. 44/2012, sia nella sua formulazione originaria che in quella successiva alle modifiche apportate dalla L.R. 4/2014, dell'art. 97 cost., oltre alla violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento, eccesso di potere per omessa istruttoria ed illogicità ed ingiustizia manifesta.

Essi deducono che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento (volto all'ottenimento dell'approvazione del Piano di Lottizzazione), mediante l'adozione di un provvedimento definitivo espresso.

La doglianza merita accoglimento.

5.1. La normativa vigente, sia quella a carattere generale che quella più specifica regionale, invocata dai ricorrenti, prescrive che ogni procedimento avviato con istanza del privato, basata su una norma che legittimi l'interessato ad attivarlo (*rectius*: che qualifichi o valorizzi l'interesse ad attivarlo), deve concludersi con un provvedimento espresso.

Il che non è avvenuto, e ciò appare di per sé sufficiente per stigmatizzare - in accoglimento alla domanda giudiziale - come illegittimo il comportamento inerte dell'Amministrazione.

6. Fondatte sono le doglianze lamentate dai ricorrenti anche avverso l'inerzia serbata da Comune e Regione sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto le pur intervenute modifiche normative non sono idonee a giustificare la mancata conclusione del

relativo procedimento. Più specificamente, ritiene il Collegio che la novella apportata con la previsione di cui al comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. 4/2014, che ha previsto il trasferimento delle competenze in capo ai Comuni, (tenuti, pertanto, a concludere i provvedimenti avviati dalla Regione) non giustifica l'inadempienza della Regione protrattasi dal 24.10.2013, data in cui il Comune ha trasmesso gli atti ex art. 8 L.R. 44/2012, per la verifica di assoggettamento a VAS, fino all'entrata in vigore della suddetta novella (avvenuta in data 17.02.2014).

Pur dovendosi riconoscere il ruolo marginale della Regione in quanto coinvolta in una fase endoprocedimentale, si evidenzia che anche rispetto alla conclusione di tale fase vi sia stata inerzia e mancato rispetto dei termini entro cui provvedere, imputabili non solo al Comune, ma anche alla Regione.

Le modifiche normative sopra richiamate, determinano in ogni caso la permanenza dell'obbligo di provvedere unicamente in capo al Comune, essendo sopravvenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione, a cui non sono più ascrivibili competenze rispetto al procedimento da concludere.

7. Le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni e, in particolare, quelle della difesa del Comune, tese a dimostrare di essersi efficacemente attivato e che le lungaggini contestate sarebbero determinate dalle modifiche normative nelle more intervenute, tanto da doversi escludere la formazione del c.d. "silenzio-inadempienza" - non possono essere condivise.

Alle attività e alle note delle Amministrazioni non può essere attribuita

alcuna efficacia provvedimentale, tanto che le stesse non possono essere considerate idonee ad infrangere attivamente il silenzio, né a concludere efficacemente il procedimento.

E' evidente, infatti, che l'operato delle Amministrazioni non soddisfa ancora l'interesse dei ricorrenti, i quali continuano ad attendere una determinazione provvedimentale concreta, definitivamente conclusiva del procedimento che ha preso le mosse dalla loro istanza e che ancora risulta pendente.

8. In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuta l'illegittimità del comportamento amministrativo, non resta al Collegio che ingiungere al Comune di Modugno di concludere il procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento definitivo espresso, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se successiva.

In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario *ad acta*.

Considerato l'esito del giudizio, il Collegio liquida le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, ponendole a carico del Comune di Modugno, quale soggetto tenuto a concludere il procedimento, mentre le compensa nei confronti della Regione, atteso il ruolo marginale della medesima nella vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara

illegittimo il silenzio del Comune di Modugno sull'istanza dei ricorrenti ed ingiunge alla predetta Amministrazione di concludere il relativo procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura degli interessati, se successiva, decorsi inutilmente i quali si provvederà, ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario *ad acta*.

Condanna il Comune di Modugno al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CAP .

Spese compensate nei confronti della Regione Puglia.

Contributo unificato rifiuto ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

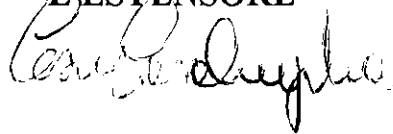
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

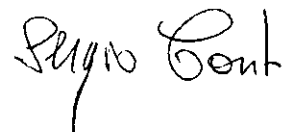
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11 DIC. 2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A. D. L. C.

PER COPIA CONFORME
Bari, 5 GEN. 2015



dott.ssa Elvira S. Cacciapuoti

FUNZIONARIO

[Signature]

Tutti i documenti sono stati depositati
nella cartella di deposito.

Il presente documento è stato
approvato e firmato dal
dott. 155 D.P.R. n. 157/2002

5 GEN. 2015

dott.ssa Elvira S. Cacciapuoti

FUNZIONARIO

[Signature]

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza dei Sigg.ri Perrone Angela Maria, Ruccia Adalgisa sr., Ruccia Adalgisa jr, Ruccia Daniele, Ruccia Giovanna, Ruccia Vincenzo, Ruccia Vito, io sottoscritto Avvocato Gabriele Bavaro, abilitato ad eseguire le notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rilasciata in data 5.2.2008, **copia conforme dell'antescritta sentenza n. 1531/2014** emessa dal Tar Bari, Sezione III, ho notificato al **Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t.**, sedente per la carica presso la Casa comunale in Modugno (70026), alla Piazza del Popolo, n. 16, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 490 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76529036940-6.

Avv. Gabriele Bavaro

GABRIELE BAVARO
avvocato
via Emanuele, 172
70122 B - F: 080 573.98.76

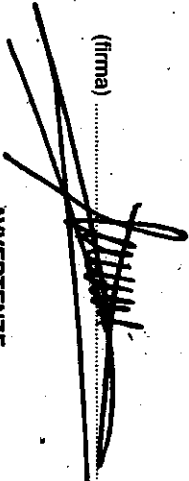
VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI



SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 490 Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1994 N. 53)

Avv. GABRIUS BAVARO
Via Marcuse di Montone, 106
70122 - Bari

(firma) 

AVVERTENZE

(Art. 139 c.p.c. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccolta e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Datto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o innesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registrato (dall'ricevibile in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccolta senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

RACC. A.R. n.

AG



76529036940-6

SPETT. US

CORRISP. DI MONTONE IN REG. DEL SWICO P.T.

Piazza del Popolo, 16

70026

MONTONE (BA)

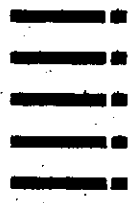
(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 573 AN. - A

Poste raccomandata

Poste italiane

07.01.2015 16.39
Euro 007.70

100765290369406 70026
1-PT013789



N. 00731/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:

Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro N.33;

Istanza per la nomina del commissario ad acta

a seguito di sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1531.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e di Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Caterina Bavaro, Anna Bucci e Cristina Carlucci;

Premesso che i ricorrenti hanno presentato domanda giudiziale volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Modugno, con riferimento al procedimento relativo alla domanda di lottizzazione di un suolo edificatorio sito alla Contrada Lago, compreso nel comparto di Tipo A, denominato A49 nel vigente PRG;

Considerato che la suindicata domanda giudiziale è stata accolta dalla Sezione con sentenza 11 dicembre 2014 n. 1531, priva di indicazione del nominativo del commissario *ad acta*, in quanto volta a provocare, in prima battuta, il sollecito e spontaneo adempimento da parte degli uffici comunali competenti;

Rilevato che i ricorrenti attestano che ad oggi nessun adempimento è intervenuto da parte dei suindicati uffici e che la documentazione depositata dal Comune in data 11 maggio 2015 conferma la mancata conclusione del procedimento oggetto della sentenza sopra richiamata;

Ritenuto, quindi, che si rende indispensabile disporre la nomina del commissario *ad acta*, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, perché siano svolti gli adempimenti di cui alla sentenza di questo TAR, Sezione 3°, 11 dicembre 2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni (centoventi giorni) dalla comunicazione della presente decisione;

Stimato di indicare in € 1.000,00 (euro mille/00) il compenso per l'operato che svolgerà il suddetto commissario *ad acta*, da imputarsi a carico dell'Amministrazione comunale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) nomina commissario *ad acta* il Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, per lo svolgimento degli adempimenti di cui alla sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, 11 dicembre 2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni (centoventi giorni) dalla comunicazione della presente decisione.

Pone a carico del Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro tempore*, il compenso per l'attività del predetto commissario *ad acta* per l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00).

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 20/10/2016

N. 01212/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:

Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele Bavaro C.F. BVRGRL71S20L682W, Caterina Bavaro C.F. BVRCRN70R62A662K, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, via Marchese di Montrone, n. 106;

contro

Comune di Modugno, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Carlucci C.F. CRLCST66L57L049N, domiciliato ex art. 25 cpa presso . Segreteria Del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, n. 6;
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Bucci C.F. BCCNNA69L63A883L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro, nn. 31/33;

per l'esecuzione

della sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1531.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato che il Commissario *ad acta*, dopo aver depositato in data 21.09.2016 il provvedimento con cui ha adottato il piano di lottizzazione, ha chiesto, con nota depositata l'8.10.2016, se debba anche convocare la conferenza di servizi;

Rilevato che nella menzionata delibera di adozione si dà atto “*che l'approvazione definitiva del Piano da parte del Commissario ad acta è subordinata alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi che sarà convocata contestualmente al deposito degli elaborati del Piano*” (...).

Ritenuto di dover fornire i richiesti chiarimenti ai sensi dell'art. 114 comma 7, c.p.a. specificando che, in conformità a quanto già disposto nella delibera di adozione, il Commissario *ad acta* avendo piena cognizione della vicenda, per esigenze di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, è tenuto ad assicurare il corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti propedeutici all'approvazione definitiva del piano di lottizzazione, ivi compresa la convocazione della conferenza di servizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) fornisce i chiarimenti indicati in parte motiva.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO

Publicato il 28/09/2016

N. 01137/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:

Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, Via Marchese di Montrone, n.106;

contro

Comune di Modugno, in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto *ex lege* presso Segreteria T.A.R. Bari, in Piazza Massari;
Regione Puglia, in persona del Presidente l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33;

per l'esecuzione

della sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1531.

Istanza proroga termini commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Vista l'istanza di ulteriore proroga dei termini presentata dal Commissario *ad acta*, in data 27.06.2016;

Vista l'opposizione dei ricorrenti alla concessione di ulteriore proroga, depositata in data 5 luglio 2016;

Vista la nota del 21 settembre 2016 del Commissario *ad acta*, con la quale si comunica l'avvenuta adozione del Piano di lottizzazione in esecuzione dell'incarico;

Rilevato che nel provvedimento adottato si dà atto che l'approvazione definitiva del Piano da parte del nominato commissario *ad acta* “è subordinata alla conclusione dei lavori della conferenza di servizi”;

Atteso che i ricorrenti nel corso dell'udienza camerale hanno chiesto di concludere le operazioni conseguenti all'adozione del piano entro tempi contenuti;

Considerato che deve essere preso atto dell'esecuzione dell'incarico da parte del Commissario *ad acta*;

Ritenuto di fissare un termine massimo entro cui procedere alla convocazione della conferenza di servizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) prende atto dell'avvenuto espletamento dell'incarico affidato al Commissario ad acta e fissa come termine ultimo entro cui convocare la conferenza di servizi il 30.11.2016.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Viviana Lenzi, Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cesira Casalanguida

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO

N. 01361/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00803/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:

Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, n. 106;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33;

per l'esecuzione

della sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1531. Istanza proroga termini commissario *ad acta*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Anna Bucci;

Rilevato che con ordinanza n. 731 del 15.05.2015, in accoglimento dell'istanza per la nomina di commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sezione III, n. 1531 del 11 dicembre 2014, è stato nominato il dirigente dell'Ufficio Edilizia della Città Metropolitana di Bari;

Rilevato che, con istanza depositata in data 29 settembre il menzionato commissario *ad acta*, Ing. Emilia Monaco, ha rappresentato l'esigenza di una proroga dei termini concessi per l'esercizio delle funzioni conferite con l'ordinanza sopra richiamata, attesa la tempistica prevista dalla normativa vigente e applicabile al procedimento relativo alla domanda di lottizzazione del suolo edificatorio sito in Contrada Lago, compreso nel comparto di Tipo A, denominato A), nel vigente PRG;

Ritenuto congruo concedere una proroga fino al 31.07.2016, in considerazione dei motivi addotti dal medesimo commissario *ad acta*, raccomandando comunque di tenere in debita considerazione le esigenze di contenimento dei tempi del procedimento a cui sono tenute tutte le amministrazioni coinvolte, oltre al medesimo commissario *ad acta*;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l'istanza formulata dal commissario *ad acta* e, per l'effetto, proroga il termine inizialmente concesso sino al 31 luglio 2016.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00731/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:

Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia, Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv. Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, Via Marchese di Montrone, 106;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro N.33;

Istanza per la nomina del commissario ad acta

a seguito di sentenza T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 dicembre 2014, n. 1531.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e di Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Caterina Bavaro, Anna Bucci e Cristina Carlucci;

Premesso che i ricorrenti hanno presentato domanda giudiziale volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Modugno, con riferimento al procedimento relativo alla domanda di lottizzazione di un suolo edificatorio sito alla Contrada Lago, compreso nel comparto di Tipo A, denominato A49 nel vigente PRG;

Considerato che la suindicata domanda giudiziale è stata accolta dalla Sezione con sentenza 11 dicembre 2014 n. 1531, priva di indicazione del nominativo del commissario *ad acta*, in quanto volta a provocare, in prima battuta, il sollecito e spontaneo adempimento da parte degli uffici comunali competenti;

Rilevato che i ricorrenti attestano che ad oggi nessun adempimento è intervenuto da parte dei suindicati uffici e che la documentazione depositata dal Comune in data 11 maggio 2015 conferma la mancata conclusione del procedimento oggetto della sentenza sopra richiamata;

Ritenuto, quindi, che si rende indispensabile disporre la nomina del commissario *ad acta*, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, perché siano svolti gli adempimenti di cui alla sentenza di questo TAR, Sezione 3°, 11 dicembre 2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni (centoventi giorni) dalla comunicazione della presente decisione;

Stimato di indicare in € 1.000,00 (euro mille/00) il compenso per l'operato che svolgerà il suddetto commissario *ad acta*, da imputarsi a carico dell'Amministrazione comunale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) nomina commissario *ad acta* il Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, per lo svolgimento degli adempimenti di cui alla sentenza del TAR Puglia, Bari, Sezione Terza, 11 dicembre 2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni (centoventi giorni) dalla comunicazione della presente decisione.

Pone a carico del Comune di Modugno, in persona del sindaco *pro tempore*, il compenso per l'attività del predetto commissario *ad acta* per l'importo complessivo di € 1.000,00 (euro mille/00).

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, l'estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2014, proposto da:
Angela Maria Perrone, Adalgisa Sr. Ruccia, Adalgisa Jr. Ruccia, Daniele Ruccia,
Giovanna Ruccia, Vincenzo Ruccia, Vito Ruccia, rappresentati e difesi dagli avv.
Gabriele Bavaro, Caterina Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in
Bari, Via Marchese di Montrone, n.106;

contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Carlucci, con
domicilio eletto *ex lege* presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto
presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33;

per l'accertamento

dell'illegittimità (ex art. 117 c.p.a) del silenzio serbato e del conseguente obbligo di
provvedere dall'Amministrazione Comunale di Modugno sulla domanda, relativa
alla pratica edilizia n. 155/2009, volta ad ottenere l'approvazione del piano di
lottizzazione del comparto edificatorio A49.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro, Anna Bucci e Cristina Carlucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono comproprietari di un suolo edificatorio, sito nel Comune di Modugno, alla Contrada Lago, identificato in catasto al fg. 25, p.lla 1950, di estensione pari a mq 12.426, compreso nel comparto edificatorio di Tipo A, denominato A49 nel vigente PRG.

In data 03.11.2009 presentavano una domanda di lottizzazione avente ad oggetto il comparto in questione, di estensione pari a mq 33.325.

Il Comune di Modugno, dopo aver assegnato alla domanda il numero di pratica edilizia 155/2009 e aver richiesto una serie di documentazione integrativa, in data 03.4.2012, comunicava l'avvio del procedimento volto all'approvazione del piano di lottizzazione.

Malgrado l'avvenuta integrazione documentale, il procedimento non veniva però definito, pur essendo stato il Comune a tal fine espressamente diffidato.

Con successiva istanza del 14.03.2013, i ricorrenti provvedevano ad integrare l'istanza volta all'approvazione del Piano di lottizzazione con la richiesta di

certificazione di sostenibilità ambientale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2009, ed il conseguimento del *bonus* volumetrico.

Il Comune non ha concluso il procedimento, facendo emergere la necessità che il Piano fosse soggetto a VAS, a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della L.R. 44/2012, riscontrata dai ricorrenti in data 01.10.2014, con l'invio della documentazione necessaria.

Il Comune, il successivo 18.10.2013, dava avvio alla procedura di VAS trasmettendo, quale autorità procedente, gli atti alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012.

L'inerzia sia del Comune che della Regione si è protratta anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 4/2014, con cui è stata delegata ai Comuni la competenza sulle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS.

I ricorrenti non avendo ricevuto alcun riscontro dalle amministrazioni coinvolte, con il ricorso in esame, hanno chiesto che questo TAR dichiari l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione e l'obbligo, a carico della stessa, di provvedere sulla richiesta di autorizzazione del Piano di Lottizzazione in questione.

2. Si è costituita in giudizio la Regione, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei suoi confronti, in quanto a seguito dell'entrata in vigore della L. 4/2014, le competenze sulle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS sono state delegate ai Comuni, comprese quelle non concluse.

La Regione avrebbe pubblicato sul piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale del sito istituzionale, i fascicoli elettronici dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione della delega ai Comuni tra quali sarebbe compreso anche quello relativo al procedimento di cui è causa.

Ne deriverebbe l'impossibilità per la Regione di poter adempiere in alcun modo.

3. Il Comune di Monopoli, anch'esso costituito, ha eccepito che nessuna inerzia sia imputabile all'amministrazione, in quanto le lungaggini sarebbero state determinate dai tempi imposti dall'adeguamento alle nuove previsioni normative.

Rileva in proposito, che con Delibera n. 35 del 23.07.2014, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tra i Comuni di Monopoli e Modugno per la gestione associata dell'Ufficio di valutazione ambientale strategica – Ufficio VAS- i sensi degli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 4 comma 4 della L.R. 44/2012. Aggiunge che, in data 20.10.2014, il provvedimento deliberativo consiliare, con allegato lo schema di convenzione è stato trasmesso al comune di Monopoli.

4. I ricorrenti hanno replicato alle difese delle amministrazioni, evidenziando la permanenza dell'inadempimento.

All'udienza camerale del 12.11.2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

Con unico ed articolato mezzo di gravame i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241/1990, dell'art. 16, comma 3, della L.R. 20.2001, dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, degli artt. 4, 7, ed 8 della L.R. 44/2012, sia nella sua formulazione originaria che in quella successiva alle modifiche apportate dalla L.R. 4/2014, dell'art. 97 cost., oltre alla violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento, eccesso di potere per omessa istruttoria ed illogicità ed ingiustizia manifesta.

Essi deducono che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento (volto all'ottenimento dell'approvazione del Piano di Lottizzazione), mediante l'adozione di un provvedimento definitivo espresso.

La doglianza merita accoglimento.

5.1. La normativa vigente, sia quella a carattere generale che quella più specifica regionale, invocata dai ricorrenti, prescrive che ogni procedimento avviato con

istanza del privato, basata su una norma che legittimi l'interessato ad attivarlo (*rectius*: che qualifichi o valorizzi l'interesse ad attivarlo), deve concludersi con un provvedimento espresso.

Il che non è avvenuto, e ciò appare di per sé sufficiente per stigmatizzare - in accoglimento alla domanda giudiziale - come illegittimo il comportamento inerte dell'Amministrazione.

6. Fondate sono le doglianze lamentate dai ricorrenti anche avverso l'inerzia serbata da Comune e Regione sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto le pur intervenute modifiche normative non sono idonee a giustificare la mancata conclusione del relativo procedimento. Più specificamente, ritiene il Collegio che la novella apportata con la previsione di cui al comma 7 bis dell'art. 4 della L.R. 4/2014, che ha previsto il trasferimento delle competenze in capo ai Comuni, (tenuti, pertanto, a concludere i provvedimenti avviati dalla Regione) non giustifica l'inadempienza della Regione protrattasi dal 24.10.2013, data in cui il Comune ha trasmesso gli atti ex art. 8 L.R. 44/2012, per la verifica di assoggettamento a VAS, fino all'entrata in vigore della suddetta novella (avvenuta in data 17.02.2014).

Pur dovendosi riconoscere il ruolo marginale della Regione in quanto coinvolta in una fase endoprocedimentale, si evidenzia che anche rispetto alla conclusione di tale fase vi sia stata inerzia e mancato rispetto dei termini entro cui provvedere, imputabili non solo al Comune, ma anche alla Regione.

Le modifiche normative sopra richiamate, determinano in ogni caso la permanenza dell'obbligo di provvedere unicamente in capo al Comune, essendo sopravvenuto il difetto di legittimazione passiva della Regione, a cui non sono più ascrivibili competenze rispetto al procedimento da concludere.

7. Le eccezioni sollevate dalle Amministrazioni e, in particolare, quelle della difesa del Comune, tese a dimostrare di essersi efficacemente attivato e che le lungaggini

contestate sarebbero determinate dalle modifiche normative nelle more intervenute, tanto da doversi escludere la formazione del c.d. “silenzio-inadempimento” - non possono essere condivise.

Alle attività e alle note delle Amministrazioni non può essere attribuita alcuna efficacia provvedimentale, tanto che le stesse non possono essere considerate idonee ad infrangere attivamente il silenzio, né a concludere efficacemente il procedimento.

E' evidente, infatti, che l'operato delle Amministrazioni non soddisfa ancora l'interesse dei ricorrenti, i quali continuano ad attendere una determinazione provvedimentale concreta, definitivamente conclusiva del procedimento che ha preso le mosse dalla loro istanza e che ancora risulta pendente.

8. In considerazione delle superiori osservazioni, ritenuta l'illegittimità del comportamento amministrativo, non resta al Collegio che ingiungere al Comune di Modugno di concludere il procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento definitivo espresso, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se successiva.

In caso di inottemperanza, previa semplice istanza della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un Commissario *ad acta*.

Considerato l'esito del giudizio, il Collegio liquida le spese di giudizio in favore dei ricorrenti, ponendole a carico del Comune di Modugno, quale soggetto tenuto a concludere il procedimento, mentre le compensa nei confronti della Regione, atteso il ruolo marginale della medesima nella vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio del

Comune di Modugno sull'istanza dei ricorrenti ed ingiunge alla predetta Amministrazione di concludere il relativo procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura degli interessati, se successiva, decorsi inutilmente i quali si provvederà, ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario *ad acta*.

Condanna il Comune di Modugno al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CAP .
Spese compensate nei confronti della Regione Puglia.

Contributo unificato rifiuto ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Desirée Zonno, Primo Referendario

Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)